

Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile

del 18 agosto 2021 (Stato 1° novembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹
sulle misure economiche esterne;
visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane;
in esecuzione dell'Accordo di partenariato economico globale
del 16 dicembre 2018³ tra gli Stati dell'AELE e l'Indonesia (CEPA),
ordina:

Art. 1 Importazione di olio di palma o di olio di palmisti all'aliquota preferenziale

Chi intende importare dall'Indonesia olio di palma e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio fissate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sul libero scambio 2 (aliquota preferenziale) deve comprovare che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 8.10 CEPA (prova di sostenibilità).

Art. 2 Requisiti per l'importatore

Può fornire la prova di sostenibilità chi è in possesso di:

- a. un certificato valido di cui all'articolo 3;
- b. un'autorizzazione preferenziale di cui all'articolo 4.

Art. 3 Sistemi di certificazione ammessi

Ai fini della prova di sostenibilità sono ammessi i certificati rilasciati in base a uno dei seguenti sistemi di certificazione:

- a. certificazione secondo la *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), modello di catena di approvvigionamento *Identity Preserved* (IP) in base agli

RU 2021 618

¹ RS 946.201

² RS 631.0

³ RS 0.632.314.271

⁴ RS 632.319

RSPO Principles and Criteria del 2013 o del 2018⁵ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁶;

- b. certificazione secondo la RSPO, modello di catena di approvvigionamento *Segregated* (SG), in base agli *RSPO Principles and Criteria* del 2013 o del 2018⁷ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁸;
- c. certificazione secondo l'*International Sustainability and Carbon Certification PLUS* (ISCC PLUS), modello di catena di approvvigionamento *Segregated*, in base all'*ISCC PLUS System Document* del 2019⁹, versione 3.2, e all'*ISCC 203 Traceability and Chain of Custody Document* del 2019¹⁰, versione 3.1;
- d. certificazione secondo il *Palm Oil Innovation Group* (POIG) in combinazione con la RSPO IP o la RSPO SG, in base ai *Palm Oil Innovation Group Verification Indicators* del 2019¹¹.

Art. 4 Autorizzazione preferenziale

¹ L'autorizzazione preferenziale è rilasciata su domanda.

² La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) prima della prima importazione.

³ Deve contenere il certificato rilasciato al richiedente e le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni sul richiedente, in particolare il suo nome e il suo recapito in Svizzera;
- b. indicazioni sul certificato, in particolare il numero e la data di scadenza.

⁴ Le indicazioni di cui al capoverso 3 devono essere fornite mediante il modulo messo a disposizione dalla SECO.

⁵ Se approva la domanda, la SECO assegna al richiedente un numero di autorizzazione.

⁶ Può subordinare l'autorizzazione preferenziale a condizioni specifiche.

Art. 5 Validità dell'autorizzazione preferenziale

¹ L'autorizzazione preferenziale vale per tutte le importazioni di olio di palma o di olio di palmisti per il quale è stato rilasciato il certificato.

⁵ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

⁶ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

⁷ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

⁸ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

⁹ Consultabile all'indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents > ISCC System Documents > ISCC PLUS

¹⁰ Consultabile all'indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents > ISCC System Documents > ISCC EU (RED I) > ISCC EU 203 – Traceability and Chain of Custody.

¹¹ Consultabile all'indirizzo www.poig.org > The POIG Charter > POIG Verification Indicators.

² La sua validità coincide con la validità del certificato. La revoca, la perdita o l'invalidità del certificato devono essere notificate alla SECO senza indugio.

Art. 6 Dichiarazione doganale

¹ Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall'Indonesia all'aliquota preferenziale deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di autorizzazione.

² Con la dichiarazione doganale l'importatore conferma che la merce importata è certificata lungo tutta la catena di approvvigionamento in base a uno dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 3. Può provarlo con i seguenti documenti:

- a. un documento di accompagnamento che permetta di identificare la merce e che contenga le seguenti indicazioni:
 1. la denominazione del sistema di certificazione e del modello di catena di approvvigionamento di cui all'articolo 3,
 2. il nome della ditta e, se previsto dal sistema di certificazione, il numero di membro del produttore e dei fornitori intermedi,
 3. il numero del certificato del produttore e dei certificati dei fornitori intermedi; e
- b. se previsto dal sistema di certificazione, un estratto del sistema che indica la tracciabilità della merce (sistema di tracciamento).

³ L'Amministrazione federale delle dogane specifica la forma in cui devono essere fornite le indicazioni di cui al capoverso 2.

Art. 7 Verifica dei sistemi di certificazione

¹ In collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, la SECO verifica periodicamente i sistemi di certificazione di cui all'articolo 3 per stabilire se le seguenti condizioni continuano a essere soddisfatte:

- a. i sistemi di certificazione sono idonei a certificare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 8.10 CEPA;
- b. le organizzazioni responsabili garantiscono l'attuazione efficace dei sistemi di certificazione;
- c. i processi all'interno dei sistemi di certificazione concernenti le revisioni e i ricorsi sono svolti in modo trasparente e comprensibile;
- d. i sistemi di certificazione sono verificati da un organismo indipendente;
- e. la tracciabilità dell'olio di palma e dell'olio di palmisti è garantita.

² In sede di verifica, la SECO può tenere conto di indicazioni fornite da terzi, in particolare dalla società civile, e coinvolgere esperti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente al CEPA¹².

¹² Il CEPA é entrato in vigore il 1° nov. 2021.